

# Capitolo 5: Abolizione degli abusi e delle molestie sessuali nelle strutture penitenziarie

## Sottocapitolo A: Definizioni

### § 5-01 Definizioni generali.

Nel seguente capitolo:

**Board** indica il Board of Correction della Città di New York.

**CHA** indica l'Autorità Sanitaria Penitenziaria (*Correctional Health Authority*) nominata dalla Città di New York come agenzia responsabile dei servizi di salute e igiene mentale ai detenuti posti sotto la tutela e custodia detentiva del Dipartimento, definizione nella quale rientra anche il personale dei fornitori o volontari della CHA.

**Dipendente CHA** (o personale CHA) indica un dipendente direttamente assunto dalla CHA.

**Fornitore** indica un soggetto che fornisce regolarmente servizi ai sensi di un accordo contrattuale in essere con il Dipartimento o la CHA.

**DA** (*District Attorney*) indica l'Ufficio del Procuratore Distrettuale.

**Dipartimento** indica il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (*Department of Correction*) della Città di New York.

**Dipendente o personale del Dipartimento** indica un dipendente direttamente assunto dal Dipartimento.

**Sorveglianza diretta del personale** indica che il personale di sicurezza del Dipartimento si trova nella stessa stanza e a ragionevole portata uditiva dal detenuto.

**DOI** (*Department of Investigation*) indica il Dipartimento Investigativo della Città di New York.

**Circostanze cogenti** indica ogni gamma di circostanze temporanee e impreviste che richiedono un'azione immediata al fine di contrastare una minaccia alla sicurezza o all'assetto istituzionale di una struttura.

**Struttura** indica un luogo, istituto, edificio (o parte dello stesso), complesso di edifici, struttura o area (eventualmente comprensiva di un edificio o complesso) utilizzata dal Dipartimento per il confinamento di individui.

**Non conformità di genere** indica un soggetto il cui aspetto esteriore o atteggiamento non risultano in linea con le aspettative della società nei confronti del genere di appartenenza del soggetto stesso.

**Personale DI** indica qualsiasi dipendente o membro del personale alle dirette dipendenze della Divisione Investigativa (DI) del Dipartimento.

**Detenuto** indica qualsiasi soggetto incarcerato o detenuto in una struttura.

**Intersessuale** indica un soggetto la cui anatomia sessuale/riproduttiva o pattern cromosomico non sembra rientrare nelle tipiche definizioni di maschile o femminile. Dal punto di vista medico, l'intersessualità viene a volte definita come disturbo dello sviluppo sessuale.

**Medico** indica un professionista sanitario il quale, in virtù di istruzione, credenziali ed esperienza maturata, è legalmente abilitato alla valutazione e alla cura dei pazienti nella propria pratica professionale. "Medico abilitato" indica un simile professionista che ha completato con successo la formazione specialistica per il trattamento delle vittime di abuso sessuale.

**Professionista della salute mentale** indica un medico esperto nella salute mentale il quale, in virtù di istruzione, credenziali ed esperienza maturata, è legalmente abilitato alla valutazione e cura dei pazienti nella propria pratica professionale. "Professionista della salute mentale abilitato" indica un simile professionista che ha completato con successo la formazione specialistica per il trattamento delle vittime di abuso sessuale.

**Accordo Nunez** indica la conciliazione giudiziale nel caso *Nunez v. City of New York*, 11 Civ. 05845 (SDNY).

**Perquisizione vestita** indica l'atto di toccare ripetutamente con le mani il corpo vestito di un detenuto al fine di stabilire se sia in possesso di materiale di contrabbando.

**Personale di sicurezza** indica quei dipendenti del Dipartimento principalmente responsabili della sorveglianza diretta e del controllo di reclusi, detenuti o residenti in unità abitative, aree ricreative, di ristoro e altre aree specifiche della struttura.

**Perquisizione corporale** indica una perquisizione che presuppone la rimozione parziale (o totale) di alcuni (o tutti) gli indumenti al fine di consentire un'ispezione visiva del seno, delle natiche o dei genitali del soggetto.

**Transgender** indica un soggetto la cui identità di genere (es. l'intima consapevolezza di sentirsi maschio o femmina) risulta divergente rispetto al sesso di nascita.

**Accusa suffragata** indica un'accusa la cui veridicità risulta comprovata in seguito a indagini.

**Accusa infondata** indica un'accusa la cui veridicità risulta nulla in seguito a indagini.

**Accusa non suffragata** indica un'accusa la cui veridicità non risulta né comprovata né nulla poiché dalle indagini non sono emerse prove sufficienti a riguardo.

**Volontario** indica un soggetto che dedica con regolarità il proprio tempo e impegno al miglioramento dei programmi del Dipartimento o della CHA.

## § 5-02 Definizioni in materia di abuso sessuale.

Ai fini del presente capitolo, il termine:

- (a) abuso sessuale include:
  - (1) l'abuso sessuale di un detenuto da parte di un altro detenuto; e
  - (2) l'abuso sessuale di un detenuto da parte di un membro del personale, fornitore o volontario.
- (b) l'abuso sessuale di un detenuto da parte di un altro detenuto comprende uno qualsiasi dei seguenti atti, qualora la vittima non sia consenziente, venga costretta all'atto da palesi o sottintese minacce di violenza o risulti incapace di esprimere il proprio consenso o diniego:
  - (1) contatto tra il pene e la vulva o tra il pene e l'ano, compresa la penetrazione anche se parziale o leggera;
  - (2) contatto tra la bocca e il pene, la vulva o l'ano;
  - (3) penetrazione anale o genitale di un'altra persona, anche se parziale o leggera, per mezzo di mani, dita, oggetti o altri strumenti; e
  - (4) ogni altro contatto, sia diretto che attraverso gli indumenti, rivolto a genitali, ano, inguine, seno, interno coscia o natiche di un'altra persona, ad eccezione del contatto conseguente ad alterco fisico.
- (c) L'abuso sessuale di un detenuto da parte di un membro del personale, fornitore o volontario include uno qualsiasi dei seguenti atti, con o senza il consenso della vittima:
  - (1) contatto tra il pene e la vulva o tra il pene e l'ano, compresa la penetrazione anche se parziale o leggera;
  - (2) contatto tra la bocca e il pene, la vulva o l'ano;
  - (3) contatto tra la bocca e qualsiasi parte del corpo finalizzata all'abuso, eccitazione o gratificazione dei desideri sessuali del membro del personale, fornitore o volontario;
  - (4) penetrazione anale o genitale, anche se parziale o leggera, per mezzo di mani, dita, oggetti o altri strumenti che non risulti inerente alle mansioni ufficiali o che sia finalizzata all'abuso, eccitazione o gratificazione del desiderio sessuale da parte del membro del personale, fornitore o volontario;
  - (5) ogni altro contatto intenzionale, sia diretto che attraverso gli indumenti, con genitali, ano, inguine, seno, interno coscia o natiche che non risulti inerente alle mansioni ufficiali o che sia finalizzato all'abuso, eccitazione o gratificazione del desiderio sessuale da parte del membro del personale, fornitore o volontario;
  - (6) ogni tentativo, minaccia o richiesta da parte di un membro del personale, fornitore o volontario di intraprendere le attività di cui ai paragrafi (1)-(5) della presente sezione;
  - (7) ogni esposizione, da parte di un membro del personale, fornitore o volontario, dei propri genitali, natiche o seno scoperti in presenza di un detenuto, e
  - (8) voyerismo da parte di un membro del personale, fornitore o volontario.
- (d) Con voyerismo da parte di un membro del personale, fornitore o volontario si indica un'invasione della privacy di un detenuto da parte del personale per motivi non inerenti a mansioni ufficiali, come ad esempio sbirciare un detenuto intento a utilizzare i servizi igienici all'interno della propria cella per l'espletamento delle proprie funzioni corporali; chiedere a un detenuto di esibire natiche, genitali o seno; scattare fotografie di tutte (o alcune) parti del corpo di un detenuto in condizioni di nudità o nell'espletamento delle proprie funzioni corporali.
- (e) Le molestie sessuali includono:
  - (1) approcci sessuali ripetuti e indesiderati, richiesta di favori sessuali o commenti verbali, gesti o

azioni di natura sessualmente offensiva o dispregiativa da parte di un detenuto all'indirizzo di un altro detenuto; e

(2) commenti verbali o gesti di natura sessuale ripetuti all'indirizzo di un detenuto da parte di un membro del personale, fornitore o volontario, compresi riferimenti degradanti al genere sessuale, commenti sessualmente allusivi o dispregiativi in termini fisici o di vestiario oppure linguaggio e gesti osceni.

## **Sottocapitolo B: Piano di prevenzione**

### **§ 5-03 Tolleranza zero per abusi e molestie sessuali; Coordinatore PREA.**

(a) Il Dipartimento adotterà una politica scritta per dichiarare tolleranza zero verso ogni forma di abuso e molestia sessuale e definire la propria condotta in termini di prevenzione, individuazione e risposta in casi del genere.

(b) Il Dipartimento provvederà all'assunzione o nomina di un coordinatore PREA (*Prison Rape Elimination Act*, decreto per l'abolizione dello stupro carcerario) di alto livello e d'agenzia al quale saranno concessi sufficiente tempo e autorità per sviluppare, implementare e supervisionare gli sforzi del Dipartimento nel conformarsi alle prescrizioni del presente Capitolo in tutte le strutture.

(c) Ogni struttura provvederà a nominare un responsabile di conformità PREA al quale saranno concessi sufficiente tempo e autorità per coordinare gli sforzi della struttura nel conformarsi agli standard PREA.

### **§ 5-04 Supervisione e monitoraggio.**

(A) Il Dipartimento garantirà che entro il 31 gennaio 2018 ogni struttura di sua competenza sviluppi, documenti e compia ogni sforzo per adeguarsi regolarmente ad una proposta di organigramma che offra adeguati livelli di organizzazione del personale e, ove applicabile, sistemi di videosorveglianza atti a proteggere i detenuti dagli abusi sessuali. Nel determinare gli adeguati livelli di organizzazione del personale e la necessità di videosorveglianza, le strutture dovranno prendere in considerazione:

- (1) le prassi penitenziarie e detentive generalmente accettate;
- (2) ogni criticità evidenziata in sede giudiziaria;
- (3) ogni criticità evidenziata dalle agenzie investigative federali;
- (4) ogni criticità evidenziata da organismi di vigilanza interni o esterni;
- (5) tutte le parti che compongono la pianta fisica della struttura (compresi i "punti ciechi" o le aree dove il personale o i detenuti possono trovarsi isolati);
- (6) la composizione della popolazione carceraria;
- (7) il numero e la posizione del personale di sorveglianza;
- (8) programmi istituzionali attuati in un determinato turno;
- (9) ogni normativa, regolamento o standard a livello locale o statale;
- (10) prevalenza di episodi di abuso sessuale suffragati e non suffragati; e
- (11) ogni altro fattore di rilevanza.

(b) Qualora non venga fornita un'adeguata proposta di organigramma, la struttura è tenuta a documentare e giustificare ogni deviazione rispetto ad essa.

(c) Entro il 1 febbraio 2018, il Dipartimento presenterà al Board la proposta di organigramma completa per ciascuna struttura ai sensi della suddivisione (a) della presente sezione.

(d) Entro il 15 luglio 2017, il Dipartimento presenterà al Board un rapporto scritto che documenti i progressi compiuti in termini di sviluppo e implementazione delle varie proposte di organigramma.

(e) Ove necessario, ma comunque almeno una volta l'anno, il Dipartimento provvederà, per ciascuna struttura di competenza del Dipartimento e con la consulenza del coordinatore PREA richiesta dal 40 RCNY § 5-03, a valutare, determinare e documentare l'eventuale necessità di apportare modifiche a:

(1) la proposta di organigramma, così come stabilito ai sensi della suddivisione (a) della presente sezione;

(2) l'adozione, da parte della struttura, di sistemi di videosorveglianza e altre tecnologie di monitoraggio; e

(3) le risorse di cui la struttura dispone per garantire la conformità alla proposta di organigramma.

(f) A cadenza annuale, il Dipartimento metterà a disposizione del Board l'elenco scritto di tutte le deviazioni o rettifiche rispetto alla proposta di organigramma di cui dovrà tenere traccia ai sensi delle suddivisioni (b) ed (e) della presente sezione. Il Dipartimento presenterà al Board tali informazioni il primo giorno lavorativo di marzo a decorrere dal 2019 (per quanto concerne deviazioni o rettifiche avvenute nel 2018) e, successivamente, entro il primo giorno lavorativo di marzo.

(g) Entro il 31 luglio 2017, il Dipartimento istituirà un programma pilota della durata di un anno per l'installazione di telecamere di videosorveglianza all'interno dei veicoli di sua proprietà adibiti al trasporto dei detenuti. Entro il 1 settembre 2018, il Dipartimento presenterà al Board un rapporto scritto contenente la valutazione dei risultati di tale programma, inclusi gli eventuali vantaggi o problemi associati all'installazione di telecamere di videosorveglianza all'interno dei veicoli per il trasporto detenuti.

(h) Al termine dell'Accordo *Nunez*, il Dipartimento presenterà al Board una descrizione dettagliata dei criteri in base a cui il Dipartimento è solito deliberare l'installazione di una telecamera di sorveglianza in una determinata area della struttura ("protocollo di installazione"). Il protocollo di installazione è finalizzato a garantire, per quanto necessario e fattibile, l'installazione di telecamere di sorveglianza supplementari. Il Dipartimento presenterà al Board un rapporto scritto su base annuale che documenti le iniziative adottate ai sensi di tale protocollo.

(i) Al termine dell'Accordo *Nunez*, il Dipartimento presenterà al Board una descrizione dettagliata del protocollo cui ci si attiene per stabilire il corretto funzionamento di tutte le telecamere di sorveglianza e, in caso di malfunzionamento, delle procedure di sostituzione o riparazione delle stesse ("protocollo di manutenzione"). Il protocollo di manutenzione è finalizzato a garantire il corretto funzionamento di tutte le telecamere di sorveglianza e la loro tempestiva riparazione in caso di guasto. Il Dipartimento presenterà al Board un rapporto scritto su base annuale che documenti le iniziative adottate ai sensi di tale protocollo.

(j) Qualora venga a conoscenza di un episodio di abuso sessuale entro 90 giorni dalla data dello stesso, il Dipartimento conserverà ogni filmato dell'episodio fino alla più tardiva delle seguenti date: (i) quattro (4) anni dopo l'episodio, oppure (ii) 90 giorni dopo la chiusura di un'eventuale indagine sul caso di abuso sessuale o di ogni procedimento disciplinare, civile o penale relativo all'episodio, purché il Dipartimento fosse a conoscenza dell'eventuale indagine o procedimento prima dei quattro (4) anni successivi all'episodio.

(k) Il Dipartimento adotterà una politica e una prassi che prevedano ispezioni a sorpresa condotte e relazionate da supervisori di livello intermedio o superiore finalizzate a identificare e dissuadere ogni abuso e molestia sessuale da parte del personale. Tali ispezioni avranno luogo durante i turni di notte e di giorno. Le ispezioni avverranno secondo una cadenza imprevedibile e variegata. Il Dipartimento adotterà una politica che sancisca il divieto per il personale di avvertire altri membri del personale circa lo svolgimento delle ispezioni, a meno che tale allerta preventiva non rientri nelle normali funzioni operative della struttura. Il Dipartimento emetterà una circolare scritta per i membri del personale riguardo tali ispezioni, fornendone inoltre una copia al Board.

(l) Il Dipartimento adotterà una politica scritta che preveda uno studio di fattibilità per l'installazione di telecamere di sorveglianza in aree precedentemente note per l'elevata incidenza di abusi sessuali o, in alternativa, l'adozione di misure cautelari come l'incremento dei turni di guardia o l'assegnazione di personale extra del Dipartimento per quelle aree specifiche.

### **§ 5-05 Detenuti minorenni.**

(a) Ogni detenuto di età inferiore ai 18 anni non dovrà alloggiare in unità abitative dove possa stabilire un contatto visivo, uditivo o fisico con detenuti di età pari o superiore ai 18 anni attraverso la condivisione di sale ricreative o altri spazi comuni, zone doccia o aree dormitorio.

(b) Negli spazi al di fuori delle unità abitative, il Dipartimento dovrà:

(1) provvedere alla separazione visiva e uditiva tra ogni detenuto di età inferiore ai 18 anni e ogni detenuto di età uguale o superiore ai 18 anni, oppure

(2) fornire sorveglianza diretta da parte del personale quando un detenuto di età inferiore ai 18 anni e un detenuto di età uguale o superiore ai 18 anni stabiliscono un contatto visivo, uditivo o fisico.

#### **§5-06 Limiti a perquisizioni e ispezioni visive su persone del sesso opposto.**

(a) Il Dipartimento non effettuerà perquisizioni corporali o ispezioni visive delle cavità corporee (ovvero, ispezioni anali o genitali) su persone di sesso opposto rispetto al pubblico ufficiale tranne che in circostanze cogenti o se eseguite da medici.

(b) In assenza di circostanze cogenti, il Dipartimento non ammetterà la perquisizione vestita nei confronti delle detenute da parte dei pubblici ufficiali di sesso maschile. Il Dipartimento non limiterà l'accesso dei detenuti di sesso femminile alle programmazioni regolarmente disponibili o ad altre opportunità fuori cella al fine di rispettare la presente disposizione.

(c) Il Dipartimento provvederà a documentare ogni perquisizione o ispezione visiva delle cavità corporee condotto dai pubblici ufficiali su detenuti del sesso opposto, così come ogni perquisizione vestita condotta sulle detenute da pubblici ufficiali di sesso maschile.

(d) Il Dipartimento adotterà politiche e procedure che consentano ai detenuti di farsi la doccia, espletare le funzioni corporali e cambiarsi d'abito senza che membri del personale di sesso opposto e diversi dal personale medico possano vedere i loro seni, natiche o genitali, tranne che in circostanze cogenti o quando tale atto risulti incidentale alle normali ispezioni delle celle. Tali politiche e procedure dovranno prevedere, per il personale di sesso opposto, l'obbligo di annunciare la propria presenza prima di entrare nell'unità abitativa del detenuto.

(e) Il Dipartimento non procederà alla perquisizione o ispezione fisica di un detenuto transessuale o intersessuale con il solo scopo di verificare le condizioni genitali dello stesso. Qualora risulti sconosciuto, sarà possibile stabilire il sesso del detenuto durante le conversazioni con lo stesso, esaminando la relativa documentazione medica o, se necessario, ricavando tale informazione nell'ambito di un più approfondito esame clinico condotto in privato da un medico.

(f) Il Dipartimento provvederà a formare il personale di sicurezza su come effettuare una perquisizione vestita su persone del sesso opposto e su come perquisire detenuti transessuali o intersessuali in maniera professionale, rispettosa, non invasiva e il più possibile coerente con le istanze di sicurezza. Ai fini di tali perquisizioni (e qualora non diversamente richiesto da eventuali circostanze cogenti), il Dipartimento farà quanto in suo potere per trattare i detenuti inter- e transessuali in modo coerente alla loro identità di genere. Il Dipartimento si impegna a garantire tale formazione in linea con quanto sancito dal 40 RCNY § 5-12(f).

(g) Il Dipartimento emetterà una circolare scritta per tutti i membri del personale contenente le disposizioni della presente sezione, fornendone inoltre una copia al Board entro il 1 giugno 2017.

#### **§ 5-07 Detenuti disabili e detenuti con scarsa conoscenza della lingua inglese.**

(a) Il Dipartimento adotterà apposite misure per garantire che i detenuti con disabilità (inclusi, ad esempio, i detenuti non udenti o ipoudenti, ciechi o ipovedenti o i soggetti con disabilità intellettive, psichiatriche o relative al linguaggio) abbiano pari opportunità di partecipare attivamente o trarre beneficio da ogni iniziativa del Dipartimento per la prevenzione, individuazione e risposta ad abusi e molestie sessuali. Se necessario a garantire una comunicazione efficace con i detenuti sordi o ipoudenti, tali misure includeranno la dotazione di interpreti in grado di fornire servizi di interpretariato in modo efficace, preciso e imparziale, dal punto di vista sia della ricezione che dell'espressione, servendosi di ogni eventuale lessico specializzato. Il Dipartimento si impegnerà inoltre a fornire del materiale scritto in formati o secondo metodi che garantiscano una comunicazione efficace per i detenuti affetti da disabilità, compresi i detenuti con disabilità intellettive, ridotte capacità di lettura o affetti da cecità/ipovedenti. Al Dipartimento non viene chiesto di adottare misure a suo giudizio suscettibili di alterare in maniera sostanziale la natura di un servizio, programma o attività, o di tradursi in oneri fiscali e amministrativi ingiustificati, così come tali definizioni vengono utilizzate nei regolamenti promulgati ai sensi del Titolo II dell'*Americans With Disabilities Act*, 28 C.F.R. § 35.164.

(b) Il Dipartimento adotterà apposite misure per garantire una significativa partecipazione a ogni sua iniziativa finalizzata alla prevenzione, individuazione e risposta ad abusi e molestie sessuali per i detenuti con scarsa conoscenza della lingua inglese, compresa la dotazione di interpreti in grado di fornire servizi di interpretariato in modo efficace, preciso e imparziale, dal punto di vista sia della ricezione che dell'espressione, servendosi di ogni eventuale lessico specializzato.

(c) Il Dipartimento non farà ricorso a interpreti, lettori o altre tipologie di assistenti selezionati tra la popolazione carceraria, tranne che in un ristretto numero di circostanze nelle quali un ritardo prolungato

nell'ottenere un interprete abilitato potrebbe compromettere la sicurezza di un detenuto, l'esecuzione degli obblighi di risposta immediata ai sensi del 40 RCNY § 5-26 o l'attività di indagine circa le dichiarazioni di un detenuto.

### **§ 5-08 Processo di assunzione e promozione.**

(a) Il Dipartimento si impegna a non assumere o promuovere chiunque potrebbe aver intrattenuto contatti con detenuti, né ad avvalersi dei servizi di ogni fornitore che potrebbe aver intrattenuto contatti con detenuti, che:

(1) abbia commesso abuso sessuale nel contesto di prigioni, carceri, celle, strutture di reclusione comunitaria, carceri minorili o altro tipo di istituzione (come definito al 42 U.S.C. § 1997);

(2) sia stato condannato per aver intrapreso o tentato di intraprendere attività sessuali a livello comunitario agevolato dalla prospettiva implicita o dalla palese minaccia della forza o coercizione, o se la vittima non aveva espresso o non era in grado di esprimere il proprio consenso o diniego; oppure

(3) sia stato oggetto di provvedimenti civili o amministrativi per aver intrapreso l'attività descritta al paragrafo (a)(2) della presente sezione.

(b) Il Dipartimento prenderà in esame ogni episodio di molestia sessuale nel valutare se assumere o promuovere qualsiasi soggetto, o nello scegliere se avvalersi dei servizi di qualsiasi fornitore, che potrebbero aver intrattenuto contatti con i detenuti.

(c) Prima di assumere nuovi dipendenti che potrebbero avere contatti con i detenuti, il Dipartimento è tenuto a:

(1) verificare la fedina penale della persona in questione; e

(2) Conformemente alla legge federale, statale e locale, impegnarsi al massimo per contattare tutti i precedenti datori di lavoro istituzionali e ottenere informazioni su accuse suffragate di abuso sessuale o eventuali dimissioni volontarie rese durante un'indagine in corso per segnalazione di abuso sessuale.

(d) Il Dipartimento eseguirà anche un controllo della fedina penale prima di approvare i servizi di qualsiasi fornitore o personale volontario che possa avere dei contatti con i detenuti.

(e) Il Dipartimento e la CHA condurranno almeno ogni cinque anni degli accertamenti sulla fedina penale degli attuali dipendenti e fornitori che possono avere contatti con i detenuti o disporre di un sistema per acquisire altrimenti tali informazioni per i dipendenti attuali.

(f) Il Dipartimento sottoporrà tutti i richiedenti e dipendenti che possono avere contatti con i detenuti a domande o colloqui di assunzione e promozione per iscritto direttamente in merito a precedenti cattive condotte descritte nella suddivisione (a) della presente sezione e condurrà ogni colloquio o autovalutazione in forma scritta all'interno del processo di revisione dei dipendenti attuali. Inoltre, il Dipartimento imporrà ai dipendenti l'esplicito obbligo continuativo di rendere note tali cattive condotte.

(g) Le omissioni materiali relative a tali cattive condotte o la presentazione di informazioni false da un punto di vista materiale costituiranno causa di risoluzione contrattuale.

(h) Salvo laddove proibito dalla legge e su previo consenso scritto del dipendente del Dipartimento, ai sensi del § 50-a della *Civil Rights Law* della Città di New York, il Dipartimento fornirà informazioni su accuse suffragate di abuso o molestie sessuali che coinvolgono un ex dipendente alla ricezione di una richiesta da un datore di lavoro istituzionale presso cui tale dipendente ha fatto domanda di assunzione.

(i) Salvo laddove proibito dalla legge, la CHA fornirà informazioni su accuse suffragate di abuso o molestie sessuali che coinvolgono un ex dipendente su richiesta di un datore di lavoro istituzionale presso cui tale dipendente ha fatto domanda di assunzione.

### **§ 5-09 Aggiornamento di strutture e tecnologie.**

(a) Nella progettazione o acquisizione di una nuova struttura e nella pianificazione di una sostanziale espansione o modifica di strutture preesistenti, il Dipartimento dovrà tener conto dell'effetto della progettazione, acquisizione, espansione o modifica in base alla capacità del Dipartimento di proteggere i detenuti dagli abusi sessuali.

(b) Nell'installazione o aggiornamento di sistemi di videosorveglianza, sorveglianza elettronica o altra tecnologia di monitoraggio, il Dipartimento dovrà tener conto di come tale tecnologia può migliorare la capacità del Dipartimento di proteggere i detenuti dagli abusi sessuali.

## Sottocapitolo C: Pianificazione della risposta

### § 5-10 Protocollo probatorio ed esami clinici di medicina legale.

(a) Il Dipartimento seguirà un protocollo probatorio uniforme che ottimizzi il potenziale per ottenere prove tangibili utilizzabili nei procedimenti amministrativi e nelle accuse penali.

(b) Il protocollo dovrà essere idoneo da un punto di vista evolutivo per i giovani, ove applicabile, e, se del caso, andrà adattato o altrimenti basato sull'ultima edizione della pubblicazione dell'Ufficio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (*U.S. Department of Justice's Office*) in materia di violenza contro le donne, "*A National Protocol for Sexual Assault Medical Forensic Examinations, Adults/Adolescents*" o protocolli analoghi, completi e autorevoli, sviluppati dopo il 2011.

(c) Il Dipartimento offrirà a tutte le vittime di abusi sessuali l'accesso a visite mediche legali, sia in loco che presso una struttura esterna, senza alcun onere finanziario, laddove opportuno dal punto di vista probatorio o medico. Ove possibile, tali esami andranno condotti da medici legali esperti in aggressioni sessuali (*Sexual Assault Forensic Examiners, SAFE<sub>s</sub>*) o infermieri legali esperti in aggressioni sessuali (*Sexual Assault Nurse Examiners, SANE<sub>s</sub>*). Qualora il personale SAFE o SANE non fosse disponibile, l'esame potrà essere condotto da altri medici abilitati. Il Dipartimento documenterà i propri sforzi per fornire del personale SAFE o SANE.

(d) I servizi di intervento e consulenza in caso di stupro andranno offerti ed erogati ai detenuti nella struttura in cui sono alloggiati (l'"Iniziativa"). La CHA sarà responsabile dell'erogazione di tali servizi da parte di avvocati difensori abilitati delle vittime. Ai fini della presente sezione, con 'avvocato difensore abilitato delle vittime' si intende una figura sottoposta a selezione di idoneità per svolgere tale ruolo, che ha ricevuto un'istruzione in materia di aggressione sessuale e conduzione generale di esami di medicina legale.

(e) Come richiesto dalla vittima, l'avvocato difensore abilitato dovrà accompagnarla e sostenerla durante il processo di esame di medicina legale e i colloqui investigativi, oltre a fornire supporto emotivo, intervento anti-crisi, informazioni e invii a consulto.

(f) Gli avvocati difensori abilitati delle vittime garantiranno ai detenuti che richiedono tali servizi che tutte le comunicazioni tra consulenti e detenuti siano mantenute riservate. Conformemente al 40 RCNY § 5-21(b), gli avvocati devono anche informare i detenuti, previa erogazione dei servizi, della misura in cui le loro comunicazioni con i detenuti saranno monitorate e in quale misura le segnalazioni di abusi sessuali saranno inoltrate alle autorità in ottemperanza alle vigenti leggi in materia di segnalazione obbligatoria.

(g) I servizi previsti dalla presente Iniziativa andranno offerti il prima possibile dopo la segnalazione di un presunto episodio di abuso sessuale, ma in nessun caso oltre una settimana dalla ricezione della segnalazione da parte del Dipartimento o della CHA.

(h) La CHA attuerà la presente Iniziativa entro il 1 giugno 2018. Entro il 1 giugno 2017, la CHA presenterà al Board un piano scritto che descriva:

- (1) i servizi da fornire;
- (2) le credenziali degli avvocati difensori abilitati della vittima che forniranno i servizi;
- (3) l'accesso dei detenuti agli avvocati difensori abilitati della vittima;
- (4) privacy e riservatezza delle comunicazioni personali, scritte e telefoniche tra detenuti e avvocati difensori abilitati della vittima; e
- (5) comunicazione ai detenuti sui servizi.

(i) La CHA presenterà al Board un rapporto trimestrale sulle azioni intraprese per l'attuazione della presente Iniziativa. La CHA presenterà il primo rapporto trimestrale al Board il 5 luglio 2017 rispetto ai tre (3) mesi precedenti e, successivamente, il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ogni trimestre. La CHA presenterà tali rapporti al Board fino alla completa attuazione dell'Iniziativa.

(j) Dopo l'attuazione della presente Iniziativa, la CHA presenterà annualmente un rapporto scritto al Board volto a valutare l'efficacia dell'Iniziativa, includendo il numero di detenuti che hanno ricevuto tali servizi durante l'anno oggetto del rapporto. La CHA presenterà il primo rapporto annuale al Board il 2 luglio 2019 rispetto all'anno precedente e, successivamente, entro 30 giorni dalla fine dell'anno.

### **§ 5-11 Politiche di garanzia per l'apertura di indagini sulle accuse presentate**

(a) Il Dipartimento garantirà che venga completata un'indagine di natura amministrativa o penale per tutte le accuse di abuso e molestie sessuali.

(b) Il Dipartimento adotterà una politica volta a garantire che le accuse di abuso o molestie sessuali siano soggette a indagini da parte di un'agenzia investita dell'autorità legale necessaria a condurre indagini penali, a meno che tali accuse non costituiscano condotta potenzialmente criminale. Il Dipartimento pubblicherà tale politica sul proprio sito internet. Il Dipartimento documenterà tutte le aperture di indagine.

(c) Qualora il responsabile della conduzione di indagini penali sia un ente distinto, tale pubblicazione dovrà descrivere le responsabilità sia del Dipartimento che dell'ente inquirente.

## **Sottocapitolo D: Formazione e istruzione**

### **§ 5-12 Formazione dei dipendenti.**

(a) Il Dipartimento e la CHA forniranno una formazione a tutti i dipendenti che possono avere contatti con i detenuti relativamente a:

- (1) la politica di tolleranza zero per abuso e molestie sessuali;
- (2) le modalità di adempimento alle proprie responsabilità secondo quanto stabilito dalle politiche e procedure del Dipartimento e della CHA in materia di prevenzione, individuazione, segnalazione e risposta alle molestie sessuali;
- (3) il diritto dei detenuti di non subire abusi e molestie sessuali;
- (4) Il diritto dei detenuti e dei dipendenti di non subire ritorsioni per aver denunciato abusi e molestie sessuali;
- (5) le dinamiche dell'abuso e delle molestie sessuali in regime di isolamento;
- (6) le reazioni comuni delle vittime di abuso e molestie sessuali;
- (7) le modalità di individuazione e risposta ai segnali di abuso sessuale minacciato ed effettivo;
- (8) le strategie per non incorrere in relazioni inappropriate con i detenuti;
- (9) le modalità per comunicare in modo efficace e professionale con i detenuti, inclusi lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali o detenuti con non conformità di genere; e
- (10) le modalità di rispetto delle leggi vigenti in materia di segnalazione obbligatoria di abusi sessuali alle autorità esterne.

(b) Tale formazione dovrà essere adattata al genere dei detenuti presso la struttura del dipendente. Il dipendente riceverà un'ulteriore formazione se riassegnato da una struttura che ospita solo detenuti di sesso maschile a una che ospita solo detenuti di sesso femminile o viceversa.

(c) L'obbligo di formazione si applicherà a tutti gli attuali dipendenti che non hanno ricevuto questo genere di formazione. Il Dipartimento e la CHA forniranno a ciascuno dei propri dipendenti un corso di aggiornamento biennale per garantire che tutti i dipendenti siano a conoscenza delle politiche procedure del Dipartimento e della CHA in materia di prevenzione, individuazione, segnalazione e risposta alle molestie sessuali. Negli anni in cui un dipendente non è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento, il Dipartimento e la CHA forniranno comunque aggiornamenti sulle attuali politiche in materia di abuso e molestie sessuali.

(d) Il Dipartimento e la CHA documenteranno, tramite firma del dipendente o verifica elettronica, che i propri dipendenti abbiano compreso la formazione ricevuta.

(e) Per tutti i dipendenti CHA vige l'obbligo di formazione entro il 31 dicembre 2018.

(f) Per tutti i dipendenti del Dipartimento vige l'obbligo di formazione entro il 31 dicembre 2021.

(1) Per almeno il 20% di tutti i dipendenti del Dipartimento vige l'obbligo di formazione entro il 31 dicembre 2017.

(2) Per almeno il 40% di tutti i dipendenti del Dipartimento vige l'obbligo di formazione entro il 31 dicembre 2018.

(3) Per almeno il 60% di tutti i dipendenti del Dipartimento vige l'obbligo di formazione entro il 31 dicembre 2019.

(4) Per almeno l'80% di tutti i dipendenti del Dipartimento vige l'obbligo di formazione entro il 31 dicembre 2020.



(g) Il Dipartimento e la CHA presenteranno al Board, per iscritto e su base trimestrale, il numero dei rispettivi dipendenti che hanno ricevuto la formazione nel corso del trimestre, in conformità con la presente sezione. Il Dipartimento e la CHA presenteranno al Board il primo rapporto trimestrale in data 1 maggio 2017 rispetto ai precedenti tre mesi e, successivamente, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre fino al completamento della formazione.

(h) La formazione del personale del Dipartimento e della CHA sulla gestione di detenuti transessuali o intersessuali dovrà trattare le esigenze psico-sociali e di sicurezza di tali figure sottoposte a custodia detentiva fornendo istruzioni su una comunicazione rispettosa dell'identità di genere. Il Dipartimento e la CHA completeranno tale formazione entro il 2 gennaio 2018.

(i) Il Dipartimento e la CHA presenteranno annualmente al Board programmi di formazione, corsi di formazione e credenziali dei formatori nel rispetto della presente sezione, a partire dal 1 marzo 2017 per l'anno precedente e, successivamente, il primo giorno lavorativo del marzo successivo al termine di ogni anno.

### **§ 5-13 Formazione volontari e fornitori.**

(a) Il Dipartimento e la CHA garantiranno che ciascuno dei propri volontari e fornitori che hanno contatti con i detenuti abbiano ricevuto la formazione in merito alle responsabilità stabilite dalle politiche e dalle procedure di prevenzione, individuazione e risposta all'abuso e alle molestie sessuali.

(b) Il livello e il tipo di formazione fornita a volontari e fornitori dovranno basarsi sui servizi forniti e sul livello di contatto con i detenuti, anche se per tutti i volontari e fornitori che hanno contatti con i detenuti saranno informati circa la politica di tolleranza zero del Dipartimento e della CHA in materia di abuso e molestie sessuali e circa le modalità di denuncia per tali episodi.

(c) Il Dipartimento e la CHA conserveranno la documentazione a riprova che i propri volontari e fornitori abbiano compreso la formazione ricevuta.

(d) Il Dipartimento e la CHA completeranno la formazione dei volontari entro il 31 luglio 2017.

(e) Il Dipartimento e la CHA completeranno la formazione dei fornitori entro il 31 luglio 2019.

(f) Il Dipartimento e la CHA presenteranno annualmente al Board programmi di formazione, corsi di formazione e credenziali dei formatori nel rispetto della presente sezione, a partire dal 1 marzo 2017 per l'anno precedente e, successivamente, il primo giorno lavorativo del marzo successivo al termine di ogni anno.

### **§ 5-14 Istruzione dei detenuti.**

(a) Al loro ingresso nella struttura, i detenuti riceveranno informazioni sulla politica di tolleranza zero del Dipartimento in materia di abuso e molestie sessuali e sulle modalità di segnalazione di episodi o sospetti di abuso o molestie sessuali.

(b) Entro 30 giorni dal loro ingresso, il Dipartimento fornirà, di persona o tramite video, un'istruzione completa ai detenuti in merito ai loro diritti di non subire abuso e molestie sessuali né ritorsioni per aver segnalato tali episodi, e in merito alle politiche e procedure del Dipartimento per rispondere a tali episodi.

(c) Il Dipartimento fornirà un'istruzione in formati accessibili a tutti i detenuti, compresi quelli con scarsa conoscenza della lingua inglese, sordi, ipovedenti o diversamente abili, nonché ai detenuti con ridotte capacità di lettura.

(d) Il Dipartimento conserverà la documentazione relativa alla partecipazione dei detenuti a tali sessioni educative.

(e) Oltre a tale formazione, il Dipartimento garantirà che le informazioni essenziali siano rese continuamente e prontamente disponibili o visibili ai detenuti attraverso poster, manuali o altri formati scritti.

(f) Il Dipartimento avvierà il programma di sensibilizzazione dei detenuti descritto nelle suddivisioni da (a) ad (e) della presente sezione in data 3 aprile 2017, a condizione che disponga di sufficienti risorse e personale.

(g) Il Dipartimento presenterà annualmente al Board programmi educativi per i detenuti, corsi di istruzione e credenziali dei docenti incaricati nel rispetto della presente sezione, a partire dal 1 marzo 2018 per l'anno precedente e, successivamente, il primo giorno lavorativo del marzo successivo al termine di ogni anno.

### **§ 5-15 Formazione specialistica: Indagini.**

(a) Oltre alla formazione generale impartita a tutti i dipendenti ai sensi del 40 RCNY § 5-12, il Dipartimento garantirà che i suoi inquirenti abbiano ricevuto un'apposita formazione per condurre indagini sull'abuso sessuale in contesti di isolamento.

(b) La formazione specialistica includerà tecniche di colloquio con le vittime di abusi sessuali, uso corretto delle informative Miranda e Garrity, raccolta prove relative ad abusi sessuali in contesti di isolamento, criteri e prove necessari per motivare un'azione legale di natura amministrativa o un rinvio a giudizio.

(c) Il Dipartimento conserverà la documentazione a conferma che gli inquirenti del Dipartimento hanno completato la formazione specializzata per condurre indagini su abusi sessuali.

(d) Il Dipartimento completerà la formazione degli inquirenti entro il 3 aprile 2017.

(e) Il Dipartimento presenterà annualmente al Board programmi di formazione, corsi di formazione e credenziali dei formatori nel rispetto della presente sezione, a partire dal 1 marzo 2017 per l'anno precedente e, successivamente, il primo giorno lavorativo del marzo successivo al termine di ogni anno.

### **§ 5-16 Formazione specialistica: assistenza sanitaria e per disturbi mentali.**

(a) La CHA garantirà che tutti i medici e i professionisti della salute mentale impiegati part-time e full-time che lavorano regolarmente nelle strutture abbiano ricevuto adeguata formazione su:

(1) modalità di individuazione e risposta ai segnali di abuso e molestie sessuali;

(2) modalità di conservazione delle prove fisiche di un abuso sessuale;

(3) modalità di risposta efficaci e professionali nei confronti delle vittime di abuso e molestie sessuali;

e

(4) modalità e figure a cui segnalare le accuse o i sospetti di abuso e molestie sessuali.

(b) La CHA conserverà la documentazione a conferma che i medici e i professionisti della salute mentale abbiano ricevuto la formazione di cui alla presente sezione, che sia stata impartita dalla CHA o altrove.

(c) Inoltre, i medici e i professionisti della salute mentale dovranno ricevere la formazione richiesta per i dipendenti ai sensi del 40 RCNY §5-12 o per fornitori e volontari ai sensi del 40 RCNY §5-13, a seconda dello status del medico presso CHA.

(d) La formazione specialistica di medici e professionisti della salute mentale impiegati part-time e full-time presso la CHA sarà completata entro il 3 aprile 2017.

(e) La CHA presenterà annualmente al Board programmi di formazione, corsi di formazione e credenziali dei formatori nel rispetto della presente sezione, a partire dal 1 marzo 2017 per l'anno precedente e, successivamente, il primo giorno lavorativo del marzo successivo al termine di ogni anno.

## **Sottocapitolo E: Classificazione del rischio di subire violenza e abuso sessuale**

### **§ 5-17 Classificazione del rischio di subire violenza e abuso sessuale.**

(a) Tutti i detenuti andranno valutati durante il processo di classificazione all'ingresso e al trasferimento in altra struttura per il rischio di essere abusati sessualmente da altri detenuti o di commettere abuso sessuale verso altri detenuti.

(b) Di norma, il processo di classificazione all'ingresso deve avvenire entro 72 ore dall'arrivo in struttura.

(c) Tali valutazioni andranno condotte con uno strumento di classificazione obiettivo. Tale strumento di classificazione andrà fornito al Board.

(d) Il processo di classificazione all'ingresso dovrà tenere conto almeno dei seguenti criteri per valutare i detenuti a rischio di subire violenza sessuale:

(1) se il detenuto presenta una disabilità mentale, fisica o evolutiva;

- (2) l'età del detenuto;
  - (3) la corporatura del detenuto;
  - (4) se il detenuto è stato precedentemente incarcerato;
  - (5) se la storia criminale del detenuto è esclusivamente di natura non-violenta;
  - (6) se il detenuto ha precedenti condanne per reati sessuali contro adulti o minori;
  - (7) se il detenuto è o viene percepito come gay, lesbica, bisessuale, transgender, intersessuale o di genere non conforme;
  - (8) se il detenuto è già stato vittima di violenza sessuale; e
  - (9) la percezione del detenuto circa la propria vulnerabilità.
- (e) La classificazione iniziale deve tenere conto dei precedenti atti di abuso sessuale, precedenti condanne penali per reati violenti e precedenti per violenza istituzionale o abuso sessuale, per quanto a conoscenza del Dipartimento, nel valutare i detenuti circa il rischio di commettere abusi sessuali.
- (f) Entro un determinato periodo di tempo comunque non superiore a 30 giorni dall'arrivo del detenuto presso la struttura, il Dipartimento rivaluterà il rischio del detenuto di subire violenza o abusi in base ad ogni informazione aggiuntiva ricevuta dal Dipartimento dopo la classificazione all'ingresso.
- (g) Il livello di rischio di un detenuto andrà rivalutato se giustificato a seguito di rinvio, richiesta, episodio di abuso sessuale o ricezione di informazioni aggiuntive che si riferiscono al rischio del detenuto di subire violenza o abuso sessuale.
- (h) I detenuti non possono essere soggetti a sanzioni disciplinari per essersi rifiutati di rispondere o per non aver fornito informazioni complete in risposta a domande poste a norma dei paragrafi (d)(1), (d)(7), (d)(8) o (d)(9) della presente sezione.
- (i) Il Dipartimento attuerà adeguati controlli all'interno della struttura rispetto alla diffusione delle risposte alle domande poste ai sensi della presente sezione, al fine di garantire che le informazioni sensibili non siano sfruttate a scapito dei detenuti da parte del personale o di altri detenuti.

#### **§ 5-18 Utilizzo delle informazioni di classificazione.**

- (a) Il Dipartimento utilizzerà le informazioni della classificazione del rischio richiesta dal 40 RCNY § 5-17 per aggiornare le assegnazioni di alloggi, letti, mansioni, istruzione e programmi con l'obiettivo di tenere separati quei detenuti ad alto rischio di subire abusi sessuali da quelli ad alto rischio di commettere abusi sessuali.
- (b) Il Dipartimento dovrà stabilire come garantire la sicurezza di ogni detenuto in base al singolo soggetto.
- (c) Nel decidere se assegnare un detenuto transessuale o intersessuale a una struttura per detenuti di sesso maschile o femminile e nell'assegnazione di alloggi e programmi, il Dipartimento valuterà caso per caso se un collocamento garantirebbe la salute e la sicurezza del detenuto e se, al contrario, comporterebbe problemi gestionali o di sicurezza.
- (d) Il Dipartimento non dovrà assegnare un detenuto transessuale o intersessuale a un centro per uomini o donne basandosi sulla sola anatomia genitale esterna del detenuto.
- (e) Le opinioni di un detenuto transessuale o intersessuale rispetto alla propria sicurezza devono essere prese seriamente in considerazione.
- (f) Le assegnazioni di collocamento e programmazione per ogni detenuto transessuale o intersessuale devono essere rivalutate almeno due volte l'anno per esaminare eventuali minacce alla sicurezza riscontrate dal detenuto.
- (g) I detenuti transgender e intersessuali devono avere la possibilità di fare la doccia separatamente dagli altri detenuti.
- (h) Il Dipartimento comunicherà al Board per iscritto ogni collocazione di detenuti transessuali o intersessuali, tenendo conto di tutte le informazioni alla base di tale decisione e le ragioni per l'assegnazione dell'alloggio. Il Dipartimento presenterà al Board tali informazioni a partire dal 5 gennaio 2017 e, successivamente, entro due (2) giorni lavorativi dalla fine di ogni periodo di due settimane.
- (i) Il Dipartimento attuerà questa sezione entro la data di decorrenza del presente regolamento, a condizione che disponga di sufficienti risorse e personale.

#### **§ 5-19 Custodia cautelare.**

(a) I detenuti ad alto rischio di essere vittime di abusi sessuali non devono essere collocati in alloggi a regime di segregazione non volontaria a meno che, al termine di una valutazione di tutte le alternative disponibili, non sia stato stabilito che non vi sono mezzi alternativi di separazione dai probabili molestatori. Se il Dipartimento non può condurre tempestivamente una valutazione di questo tipo, potrà tenere il detenuto in alloggi a regime di segregazione non volontaria per meno di 24 ore durante il completamento della valutazione.

(b) I detenuti collocati in aree abitative soggette a segregazione per tale scopo avranno accesso a programmi, privilegi, istruzione e opportunità di lavoro per quanto possibile. Se il Dipartimento limita l'accesso a programmi, privilegi, istruzione o opportunità di lavoro, la struttura documenterà:

- (1) le opportunità che sono state limitate;
- (2) la durata della limitazione; e
- (3) le ragioni di tali limitazioni.

La documentazione conforme alla suddivisione (b) della presente sezione avrà inizio in data 1 luglio 2017.

(c) Il Dipartimento assegnerà tali detenuti ad unità abitative in regime di segregazione non volontaria solo finché non sarà possibile predisporre un mezzo alternativo di separazione dai probabili molestatori e tale assegnazione non supererà di norma un periodo di 30 giorni.

(d) In caso di assegnazione a unità abitative in regime di segregazione non volontaria, ai sensi della sottodivisione (a) del presente regolamento, il Dipartimento documenterà chiaramente:

- (1) le motivazioni alla base della preoccupazione del Dipartimento per la sicurezza del detenuto; e
- (2) Il motivo per cui non è possibile organizzare mezzi alternativi di separazione.

La documentazione conforme alla suddivisione (d) della presente sezione avrà inizio in data 1 luglio 2017.

(e) Ogni 30 giorni, il Dipartimento consentirà a ciascuno di questi detenuti di sottoporsi a una revisione per stabilire una perdurante necessità di separazione dalla struttura generale.

(g) Il Dipartimento emetterà una circolare scritta per tutti i membri del personale contenente le sottodivisioni (a), (b), (c), (d) ed (e) della presente sezione, fornendone inoltre una copia al Board entro il 1 luglio 2017.

(g) Il Dipartimento presenterà al Board un rapporto trimestrale dettagliato in merito a:

- (1) i motivi alla base del collocamento di qualsiasi detenuto ad alto rischio di rimanere vittima di abusi sessuali presso un alloggio in regime di segregazione non volontaria e le ragioni per cui non è possibile organizzare mezzi alternativi di separazione; e
- (2) il numero di detenuti che rimangono negli alloggi in regime di segregazione non volontaria per oltre 30 giorni.

(h) A partire dal 1 novembre 2017, il Dipartimento presenterà al Board il primo rapporto trimestrale rispetto ai precedenti tre mesi e, successivamente, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

## **Sottocapitolo F: Segnalazioni**

### **§ 5-20 Segnalazioni dei detenuti.**

(a) Il Dipartimento fornirà ai detenuti diverse modalità interne di segnalazione di abusi e molestie sessuali, ritorsioni da parte di altri detenuti o personale per aver segnalato abusi e molestie sessuali e negligenza o violazione di responsabilità da parte del personale che potrebbero aver contribuito a tali episodi.

(b) Il Dipartimento fornirà ai detenuti almeno una modalità per segnalare abusi o molestie presso un ente o un ufficio pubblico o privato non facente parte del Dipartimento e in grado di ricevere e inoltrare tempestivamente una segnalazione ai funzionari del Dipartimento, preservando l'anonimato del detenuto su richiesta.

(c) Il personale del Dipartimento accetterà le segnalazioni presentate verbalmente, per iscritto, in forma anonima e da parti terze e dovrà prontamente documentare eventuali segnalazioni verbali.

(d) Il Dipartimento riporterà tutte le modalità con cui detenuti possono segnalare abusi e molestie sessuali sui manifesti collocati in tutte le unità abitative, aree di ingresso e adibite ai programmi, cliniche e sale mensa, nel Manuale dei detenuti e nel Manuale dei visitatori, oltre che sul sito internet del Dipartimento.

(e) Il Dipartimento fornirà al personale un metodo per segnalare privatamente gli abusi e le molestie sessuali dei detenuti.

(f) Il Dipartimento emetterà una circolare scritta per spiegare al personale il modo in cui segnalare privatamente abusi e molestie sessuali dei detenuti e i modi in cui i detenuti possono a loro volta segnalare abusi e molestie sessuali. Il Dipartimento presenterà tale circolare al Board.

(g) Il Dipartimento si conformerà alle disposizioni della presente sezione entro il 3 aprile 2017, fatto salvo l'eventuale aggiornamento del Manuale dei detenuti e del Manuale dei visitatori del Dipartimento entro il 31 dicembre 2017.

#### **§ 5-21 Accesso dei detenuti a servizi esterni di assistenza riservata.**

(a) Il Dipartimento fornirà ai detenuti l'accesso ad avvocati difensori esterni delle vittime per servizi di supporto emotivo relativi all'abuso sessuale, fornendo ai detenuti indirizzi postali e numeri di telefono, compresi i numeri verdi gratuiti, ove disponibili, di organizzazioni per la difesa delle vittime o per la gestione dei casi di stupro a livello locale, statale o nazionale. Il Dipartimento consentirà ragionevoli comunicazioni tra i detenuti e tali organizzazioni e agenzie nel modo più riservato possibile.

(b) Il Dipartimento informerà i detenuti, previo accesso ai servizi, della misura in cui saranno monitorate le loro comunicazioni e in quale misura le segnalazioni di abuso saranno inoltrate alle autorità in ottemperanza alle vigenti leggi in materia di segnalazione obbligatoria.

(c) Il Dipartimento compilerà o tenderà di sottoscrivere dei memorandum di intesa o altri accordi con i fornitori di servizi comunitari che siano in grado di fornire ai detenuti servizi di supporto emotivo riservato relativi all'abuso sessuale. Il Dipartimento conserverà delle copie degli accordi o della documentazione che dimostrino i tentativi di stipulare tali accordi.

(d) Il Dipartimento si conformerà alle disposizioni della presente sezione entro il 3 aprile 2017.

#### **§ 5-22 Segnalazioni di parti terze.**

(a) Il Dipartimento stabilirà un metodo per ricevere da parti terze segnalazioni di abusi e molestie sessuali e distribuirà pubblicamente informazioni su come segnalare abusi e molestie sessuali a nome di un detenuto.

(b) Il Dipartimento includerà nel suo Manuale per i visitatori e pubblicherà inoltre sul proprio sito internet le modalità di segnalazione da parti terze di abusi e molestie sessuali a nome di un detenuto.

### **Sottocapitolo G: Risposta ufficiale su segnalazione del detenuto**

#### **§ 5-23 Obblighi di segnalazione del personale e dell'agenzia.**

(a) Il Dipartimento obbligherà l'intero personale a segnalare tempestivamente e in base alla politica del Dipartimento qualsiasi fatto noto, sospetto o informazione riguardante un episodio di abuso o molestie sessuali verificatosi all'interno di una struttura, casi di ritorsione contro detenuti o personale che hanno segnalato episodi analoghi e ogni negligenza o violazione di responsabilità ad opera del personale che potrebbe aver contribuito a un episodio di abuso o ritorsione.

(b) Oltre a riferire alle autorità di vigilanza o ai funzionari designati, il personale non è tenuto a rivelare alcuna informazione relativa a segnalazioni di abuso sessuale se non per quanto necessario - come specificato nella politica del Dipartimento - a prendere decisioni in merito a trattamenti, indagini e altre misure gestionali e di sicurezza.

(c) Qualora non fosse precluso dalla legge federale, statale o locale, comprese la *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) del 1996, la *New York Mental Hygiene Law* § 33.13(10) e la *New York Public Health Law* §18, medici e operatori sanitari impiegati nell'assistenza per i disturbi mentali saranno tenuti, all'avvio del servizio, a segnalare ogni abuso sessuale ai sensi della sottodivisione (a) della presente sezione e ad informare i detenuti circa l'obbligo di segnalazione del medico e le limitazioni di riservatezza.

(d) Se la presunta vittima ha un'età inferiore ai 18 anni o è considerata un adulto vulnerabile ai sensi di uno statuto locale o statale per i soggetti vulnerabili, il Dipartimento e la CHA segnaleranno l'accusa allo

Stato designato o all'agenzia locale preposta ai servizi ai sensi delle vigenti leggi in materia di segnalazione obbligatoria.

(e) Il Dipartimento segnalerà tutte le accuse di abuso e molestie sessuali - comprese segnalazioni di parti terze e rese da anonimi - agli inquirenti designati per indagare su tali accuse.

#### **§ 5-24 Obblighi di tutela dell'agenzia.**

Qualora il Dipartimento apprenda che un detenuto è esposto a un significativo rischio di subire imminenti abusi sessuali, dovrà adottare immediati provvedimenti per la sua tutela.

#### **§ 5-25 Segnalazione ad altre strutture di confinamento.**

(a) Dopo aver ricevuto l'accusa secondo cui un detenuto è stato vittima di abuso sessuale mentre era confinato in altra struttura, il capo della struttura che ha ricevuto l'accusa dovrà informare il capo della struttura presso cui si è verificato il presunto abuso.

(b) Tale notifica dovrà essere resa in modo tempestivo e comunque non oltre 72 ore dalla ricezione dell'accusa.

(c) La struttura che per prima riceve tale accusa dovrà documentare di aver fornito tale notifica.

(d) Il capo della struttura che riceve tale notifica dovrà assicurarsi che vengano svolte indagini in merito all'accusa, in conformità al presente regolamento.

#### **§ 5-26 Obblighi del personale di soccorso.**

(a) Dopo aver appreso che un detenuto è stato vittima di abusi sessuali, è necessario che il soccorritore del personale di sicurezza che risponde alla segnalazione provveda a:

(1) separare la presunta vittima dal molestatore;

(2) preservare e proteggere ogni scena del crimine finché non vengano adottate apposite misure per raccogliere qualsiasi prova;

(3) se l'abuso si è verificato in un lasso di tempo che ancora consente la raccolta di prove fisiche, assicurarsi che la presunta vittima non intraprenda alcuna azione suscettibile di distruggere prove fisiche come, a seconda dei casi, lavarsi, lavarsi i denti, cambiarsi i vestiti, urinare, defecare, fumare, bere o mangiare; e

(4) se l'abuso si è verificato in un lasso di tempo che ancora consente la raccolta di prove fisiche, assicurarsi che il presunto molestatore non intraprenda alcuna azione suscettibile di distruggere prove fisiche come, a seconda dei casi, lavarsi, lavarsi i denti, cambiare i vestiti, urinare, defecare, fumare, bere o mangiare.

(b) Se il soccorritore non è un membro del personale di sicurezza, dovrà assicurarsi che la presunta vittima non intraprenda alcuna azione suscettibile di distruggere prove fisiche e quindi avvisare il personale di sicurezza.

#### **§ 5-27 Risposta coordinata.**

Entro il 3 aprile 2017, il Dipartimento svilupperà un piano scritto per coordinare le azioni intraprese in risposta a un episodio di abuso sessuale tra i soccorritori del personale, medici e professionisti della salute mentale, inquirenti del DOI o della DI e dirigenti della struttura.

#### **§ 5-28 Protezione dell'agenzia contro le ritorsioni.**

(a) Il Dipartimento dovrà stabilire una politica per proteggere tutti i detenuti e i membri del personale che segnalano abusi o molestie sessuali, oppure collaborare durante le indagini su abusi o molestie sessuali per prevenire ritorsioni da parte di altri detenuti o membri del personale e designare quali membri del personale o dipartimenti siano responsabili del monitoraggio anti-ritorsioni.

(b) Il Dipartimento adotterà molteplici misure di protezione, come il cambio di alloggio o il trasferimento del detenuto che risulta vittima o molestatore, l'annullamento del contatto con la vittima da parte del

presunto molestatore (che sia un membro del personale o un detenuto) e servizi di supporto emotivo per detenuti o membri del personale che temono ritorsioni per aver segnalato abusi o molestie sessuali o per aver collaborato alle indagini.

(c) Per almeno 90 giorni dalla segnalazione di un abuso sessuale, il Dipartimento monitorerà la condotta e il trattamento dei detenuti o dei membri del personale che hanno segnalato l'abuso sessuale e dei detenuti che sono stati segnalati per aver subito abusi sessuali, in modo da verificare eventuali cambiamenti che possono suggerire possibili ritorsioni da parte di detenuti o di membri personale, e agirà quindi tempestivamente per porre rimedio a tali ritorsioni. Gli elementi che il Dipartimento è tenuto a monitorare includono eventuali denunce disciplinari, alloggi o modifiche ai programmi o pareri negativi su prestazioni o riassegnazioni del personale. Il Dipartimento continuerà tale monitoraggio oltre i 90 giorni se da quello iniziale traspare una necessità continuativa. Entro il 31 dicembre 2017, il Dipartimento inizierà il monitoraggio dei detenuti e dei membri del personale che segnalano episodi di abuso sessuale.

(d) Nel caso di detenuti, tale monitoraggio includerà anche controlli periodici sullo status.

(e) Se un altro soggetto che collabora a un'indagine manifesta timore di subire ritorsioni, il Dipartimento prenderà apposite misure per proteggere tale soggetto da ogni ritorsione.

(f) L'obbligo di monitoraggio da parte del Dipartimento si risolverà qualora il Dipartimento stabilisca che l'accusa è infondata.

(g) Entro il 3 aprile 2017, il Dipartimento emetterà una circolare scritta per tutti i membri del personale contenente le disposizioni della presente sezione, fornendone inoltre una copia al Board.

### **§ 5-29 Custodia cautelare in seguito ad accusa.**

Ogni utilizzo di unità abitative in regime di segregazione volto a proteggere un detenuto che ha presumibilmente subito abusi sessuali sarà soggetto ai requisiti di cui al 40 RCNY § 5-19.

## **Sottocapitolo H: Indagini**

### **§ 5-30 Indagini penali e amministrative dell'agenzia.**

(a) In caso di indagini interne facenti seguito ad accuse di abuso o molestie sessuali, il Dipartimento dovrà dimostrarsi tempestivo, scrupoloso e oggettivo nei riguardi di ogni accusa, comprese le segnalazioni anonime o da parti terze.

(b) Quando l'accusa verte sull'abuso sessuale, il Dipartimento è tenuto ad avvalersi di inquirenti provvisti di adeguata formazione in materia ai sensi del 40 RCNY § 5-15.

(c) Gli inquirenti procederanno con la raccolta e la catalogazione di prove dirette e indiziarie, compresi ogni prova materiale e basata su DNA e ogni dato relativo a monitoraggio elettronico; saranno inoltre raccolte le deposizioni di presunte vittime, presunti responsabili e testimoni, e saranno esaminate eventuali precedenti denunce e segnalazioni per abuso sessuale a carico del presunto colpevole.

(d) Se la qualità del materiale probatorio risulta adeguata all'istituzione di un procedimento penale, il Dipartimento effettuerà degli interrogatori coatti solo previa consulta con il DOI e/o i procuratori, al fine di stabilire se tali interrogatori possano in qualche modo pregiudicare un eventuale e successivo procedimento penale.

(e) La credibilità di una presunta vittima, sospettato o testimone sarà valutata su base individuale e senza alcun riferimento allo status del soggetto in qualità di detenuto o membro del personale. Per i detenuti che si dichiarano vittime di abuso sessuale, il Dipartimento non prevede l'esecuzione del test del poligrafo o di altre macchine della verità come condizione necessaria per procedere con le indagini.

(f) Durante ogni tipo di indagine:

(1) si cercherà di comprendere se un'azione/omissione da parte del personale abbia contribuito all'abuso; e

(2) verrà stilato un rapporto scritto contenente la descrizione delle prove materiali, testimoniali e documentali, i ragionamenti sottesi alle valutazioni di credibilità insieme ad ogni reperto e fatto concreto emersi dall'indagine.

(g) Le indagini penali saranno documentate in forma di rapporto scritto contenente una descrizione dettagliata delle prove materiali, testimoniali e documentali, con allegate copie di ogni elemento

probatorio documentale laddove possibile.

(h) Ogni accusa suffragata di una condotta apparentemente criminale dovrà essere sottoposta ad azione legale.

(i) Il Dipartimento avrà facoltà di trattenere in archivio ogni rapporto scritto menzionato in questa sezione per l'intero periodo di carcerazione o assunzione al servizio del Dipartimento o della CHA del presunto molestatore (più cinque ulteriori anni).

(j) L'allontanamento del presunto molestatore o vittima dal rapporto lavorativo al servizio (o dalla sorveglianza ad opera) del Dipartimento, o dal rapporto lavorativo al servizio della CHA non costituiscono motivo sufficiente per la chiusura di un'indagine.

(k) In caso di indagine da parte di agenzie terze, il Dipartimento offrirà la propria collaborazione agli inquirenti esterni e farà il possibile per rimanere aggiornato sull'avanzamento delle indagini.

(L) Per ogni membro del personale coinvolto in una presunta vicenda di abusi e molestie sessuali, il Dipartimento farà quanto in suo potere per condurre una valutazione preliminare circa l'eventuale necessità di sospensione, trasferimento ad altra mansione o riassegnazione ad un incarico che preveda contatto zero o ridotto con i detenuti in attesa delle indagini ed entro tre (3) giorni dalla segnalazione dell'episodio ("Data di denuncia"). Nei casi di denuncia di abuso sessuale, il Dipartimento effettuerà tale valutazione previa consulta con il DOI, a meno che ciò non costituisca una minaccia per la sicurezza e il benessere del querelante.

(m) Il Dipartimento dovrà portare a termine ogni indagine relativa ad abuso o molestie sessuali entro e non oltre 90 giorni dalla Data di denuncia, in assenza di circostanze attenuanti che esulino dal controllo del Dipartimento e che depongano a favore di una proroga di tale scadenza (da mettere agli atti). Il Dipartimento attuerà questa sotto-sezione entro la data di decorrenza del presente regolamento, a condizione che disponga di sufficienti risorse e personale.

(n) Se un presunto episodio di abuso sessuale viene segnalato al DOI o al DA per sollecitare l'apertura di un'indagine o una decisione sull'immunità, il tempo relativo al completamento delle indagini per abuso sessuale sarà sospeso in attesa che l'altra agenzia finisca di indagare in merito alla decisione di immunità.

(o) In assenza di circostanze straordinarie (da mettere agli atti), i detenuti oggetto di presunto abuso o molestie sessuali dovranno essere interrogati entro 72 ore dalla Data di denuncia.

(p) In assenza di circostanze straordinarie (da mettere agli atti), ogni interrogatorio di membri del personale coinvolti in una vicenda di abuso o molestie sessuali dovrà essere ultimato entro 30 giorni dalla concessione di qualsiasi forma di immunità.

(q) Nel richiedere un interrogatorio o possibilità di deporre, al detenuto sarà riconosciuta la garanzia di non essere oggetto di alcuna ritorsione per aver fornito informazioni in relazione ad un'indagine su un presunto caso di abuso o molestie sessuali. Le richieste di deposizione o interrogatorio saranno effettuate al di fuori dell'unità abitativa e lontano dalla portata visiva e uditiva degli altri detenuti o membri del personale coinvolti nella vicenda. Gli interrogatori dei detenuti avranno luogo in un contesto privato e riservato.

(r) Al termine di un'indagine su un presunto caso di abuso e molestie sessuali, il Dipartimento stilerà un rapporto finale che riassume le risultanze dell'indagine. Entro cinque (5) giorni lavorativi dalla stesura del rapporto finale, il Dipartimento ne fornirà una copia al Board.

(s) Ogni rapporto finale permarrà a livello di archivio per l'intera durata della carcerazione o assunzione al servizio del Dipartimento o della CHA del presunto colpevole (più cinque ulteriori anni).

(t) Il Dipartimento emetterà una circolare scritta per tutti i membri del personale DI contenente le disposizioni della presente sezione, fornendone inoltre una copia al Board.

### **§ 5-31 Standard probatorio per indagini amministrative.**

Il Dipartimento non farà ricorso a uno standard superiore rispetto alla preponderanza degli elementi probatori nel tentativo di suffragare la veridicità delle accuse di abuso o molestie sessuali.

### **§ 5-32 Resoconto ai detenuti.**

(a) In seguito a un'indagine relativa a una denuncia di abuso sessuale da parte di un detenuto all'interno di una struttura, il Dipartimento provvederà a informare il detenuto circa lo stato della sua



accusa (suffragata, non suffragata o infondata).

(b) Se l'indagine non è stata condotta dal Dipartimento, lo stesso provvederà a raccogliere le informazioni necessarie dall'agenzia investigativa di riferimento al fine di informare il detenuto.

(c) In seguito a una denuncia di abuso sessuale mossa da un detenuto nei confronti di un membro del Dipartimento o della CHA, il Dipartimento dovrà successivamente informare il detenuto (a meno che lo stesso non abbia provato l'infondatezza dell'accusa) nei seguenti casi:

(1) il membro del personale non è più assegnato all'unità abitativa del detenuto;

(2) il membro del personale non è più in forze presso la struttura;

(3) il Dipartimento ha appreso che il membro del personale è stato incriminato per abuso sessuale all'interno della struttura; oppure

(4) il Dipartimento ha appreso che il membro del personale è stato condannato per abuso sessuale all'interno della struttura.

(d) In seguito a una denuncia di abuso sessuale mossa da un detenuto nei confronti di un altro detenuto, il Dipartimento dovrà successivamente informare la presunta vittima nei seguenti casi:

(1) il Dipartimento ha appreso che il presunto molestatore è stato incriminato per abuso sessuale all'interno della struttura; oppure

(2) il Dipartimento ha appreso che il presunto molestatore è stato condannato per abuso sessuale all'interno della struttura.

(e) Tutte le notifiche o tentate notifiche di cui sopra saranno messe agli atti.

## **Sottocapitolo I: Disciplina**

### **§ 5-33 Sanzioni disciplinari per il personale.**

(a) Il personale del Dipartimento o della CHA sarà soggetto a sanzioni disciplinari che possono culminare con la risoluzione del rapporto lavorativo per violazione delle politiche d'agenzia in materia di abuso o molestie sessuali.

(b) Tale risoluzione corrisponderà alla sanzione disciplinare probabilmente applicabile per il personale del Dipartimento o della CHA responsabile di abuso sessuale.

(c) Le sanzioni disciplinari per violazione delle politiche del Dipartimento o della CHA in materia di abuso o molestie sessuali (che non prevedono il coinvolgimento diretto in episodi di abuso sessuale) saranno proporzionali alla natura e alle circostanze del gesto commesso, ai precedenti disciplinari del membro del personale e alle sanzioni applicabili per reati analoghi perpetrati da altri membri del personale con precedenti simili.

(d) Ogni risoluzione del rapporto lavorativo per violazione delle politiche del Dipartimento o della CHA per motivi di abuso o molestie sessuali, così come ogni dimissione rassegnata da un membro del personale comunque destinato alla risoluzione del proprio contratto, verrà segnalata alle autorità giudiziarie (fatti salvi i casi in cui l'attività risulti di stampo palesemente non criminale) e ad ogni organismo di accreditamento competente.

### **§ 5-34 Misure correttive per fornitori e volontari.**

(a) Ogni fornitore o volontario che si renda responsabile di abuso sessuale sarà interdetto dal contatto con i detenuti e verrà segnalato alle autorità giudiziarie (fatti salvi i casi in cui l'attività risulti di stampo palesemente non criminale) e ad ogni organismo di accreditamento competente.

(b) Il Dipartimento adotterà apposite misure correttive, valutando inoltre la necessità di interdire ogni ulteriore contatto con i detenuti, in caso di ogni altra violazione delle sue politiche in materia di abuso o molestie sessuali da parte di un fornitore o volontario.

### **§ 5-35 Sanzioni disciplinari per i detenuti.**

(a) I detenuti saranno soggetti a sanzioni disciplinari ai sensi di un apposito procedimento facente seguito a verdetto amministrativo secondo il quale il detenuto ha perpetrato abuso sessuale nei confronti di un altro detenuto, o successivamente a verdetto di colpevolezza penale per abuso sessuale nei

confronti di un altro detenuto.

(b) Le sanzioni saranno proporzionali alla natura e alle circostanze del gesto commesso, ai precedenti disciplinari del detenuto e alle sanzioni applicabili per reati analoghi perpetrati da altri detenuti con precedenti simili.

(c) Il procedimento disciplinare valuterà se le condizioni di disabilità o patologia mentale di un detenuto abbiano influenzato la sua condotta nel determinare il tipo di sanzione da imporre (se applicabile).

(d) Il Dipartimento potrà sanzionare un detenuto per aver intrattenuto contatti sessuali con un membro del personale solo se effettivamente dimostrato che il membro del personale non era consenziente a riguardo.

(e) Ai fini disciplinari, una segnalazione di abuso sessuale avanzata in buona fede e con il ragionevole sospetto che la presunta condotta illecita abbia avuto luogo non costituirà falsa denuncia o spergiuro, anche se l'indagine dovesse stabilire che le prove non sono sufficienti a suffragare l'accusa.

(f) A sua esclusiva discrezione, il Dipartimento potrà interdire ogni attività sessuale tra detenuti con la facoltà di sanzionare coloro che risultino in deroga a tale prescrizione. Il Dipartimento non potrà tuttavia concepire tale attività come abuso sessuale qualora venga accertata l'assenza di coercizione.

## **Sottocapitolo J: Assistenza sanitaria e per disturbi mentali**

### **§ 5-36 Processo di classificazione per disturbi fisici e mentali; Precedenti per abuso sessuale.**

(a) Se dal processo di classificazione ai sensi del 40 RCNY § 5-17 emerge che un detenuto è stato precedentemente vittima di violenza sessuale in ambito istituzionale o comunitario, il Dipartimento farà in modo che al detenuto venga offerta una consulenza di controllo con un professionista medico o della salute mentale entro 14 giorni dalla classificazione iniziale.

(b) Ogni informazione relativa a episodi di violenza o abuso sessuale avvenuti in ambito istituzionale sarà strettamente circoscritta al personale medico e di salute mentale o di altro genere, secondo necessità, per informare piani terapeutici e prendere decisioni amministrative e di sicurezza per l'assegnazione di alloggi, posti letto, occupazioni, istruzione e programmi, o come altrimenti richiesto dalle leggi federali, statali o locali.

(c) I medici e i professionisti della salute mentale dovranno ottenere il consenso informato dai detenuti previo rilascio di informazioni riguardo precedenti casi di violenza sessuale subita in un contesto non istituzionale, ad eccezione dei detenuti di età inferiore ai 18 anni.

### **§ 5-37 Accesso ai servizi di emergenza medica e di salute mentale.**

(a) I detenuti vittime di abuso sessuale riceveranno libero e tempestivo accesso ai servizi di emergenza per il trattamento medico e l'intervento anti-crisi, la natura e le finalità dei quali saranno accertati da medici e professionisti della salute mentale in base al rispettivo giudizio professionale.

(b) Se al momento della segnalazione di un recente caso di abuso non fosse in servizio alcun medico o professionista della salute mentale, il personale di sicurezza addetto alle emergenze adotterà misure preliminari a protezione della vittima ai sensi del 40 RCNY § 5-24, dandone tempestiva notifica ai medici e ai professionisti della salute mentale.

(c) Ai detenuti vittime di abuso sessuale nel periodo di carcerazione saranno offerti informazioni e accesso tempestivi alle procedure contraccettive di emergenza e alla profilassi per le infezioni sessualmente trasmissibili, in conformità agli standard di cura comunemente accettati laddove questi risultino applicabili dal punto di vista medico.

(d) I servizi terapeutici saranno messi a disposizione della vittima senza alcun onere finanziario e a prescindere dalla volontà della stessa di fare i nomi dei molestatori o di collaborare con ogni eventuale indagine successiva all'episodio.

### **§ 5-38 Trattamento sanitario e di salute mentale continuativo per le vittime di abusi sessuali.**

(a) La CHA si impegna a fornire una valutazione e, se opportuno, un trattamento medico e di salute mentale a tutti i detenuti che siano stati vittime di abuso sessuale in prigione, carcere, cella o carcere minorile.

(b) La valutazione e il trattamento delle vittime in questione comprenderà, se opportuno, servizi di follow-up, piani terapeutici e, ove necessari, invii a consulto per cure continuative successive al loro trasferimento/collocazione in altre strutture o il loro eventuale rilascio dalla custodia cautelare.

(c) Alle vittime in questione, la CHA fornirà dei servizi di salute mentale conformi agli standard di cura comunitari.

(d) Ai detenuti che hanno subito una penetrazione vaginale sessualmente offensiva durante il periodo di detenzione andranno offerti test di gravidanza.

(e) Se la gravidanza è il risultato della condotta descritta nella sottodivisione (d) della presente sezione, le vittime dovranno ricevere informazioni tempestive e complete sull'accesso immediato a tutti i servizi medici legali connessi alla gravidanza.

(f) Ai detenuti che hanno subito abusi sessuali durante il periodo di detenzione dovranno essere offerti test per le infezioni sessualmente trasmissibili in base ai comuni standard clinici.

(g) I servizi terapeutici saranno messi a disposizione della vittima senza alcun onere finanziario e a prescindere dalla volontà della stessa di fare i nomi dei molestatori o di collaborare con ogni eventuale indagine successiva all'episodio.

## **Sottocapitolo K: Raccolta dati e riesame; verifiche ispettive**

### **§ 5-39 Riesame degli episodi di abuso sessuale.**

(a) Il Dipartimento condurrà un riesame degli episodi di abuso sessuale al termine di ogni indagine anche se l'accusa non è stata suffragata, a meno che non venga riconosciuta l'infondatezza dell'accusa.

(b) Tale riesame avviene di norma entro 30 giorni dal termine dell'indagine.

(c) Il team preposto al riesame includerà i dirigenti di livello superiore, con il contributo di supervisori di linea, inquirenti, medici e professionisti della salute mentale.

(d) Il team preposto al riesame dovrà:

(1) valutare se l'accusa o l'indagine indicano la necessità di cambiare politica o prassi per meglio prevenire, individuare o rispondere all'abuso sessuale;

(2) valutare se l'episodio o l'accusa siano dovute a questioni legate a razza, etnia, identità di genere, identificazione, stato effettivo o percepito di lesbica, gay, bisessuale, transgender o intersessuale, affiliazione a una gang oppure se siano state causate o altrimenti dovute ad altre dinamiche di gruppo all'interno della struttura;

(3) esaminare l'area della struttura in cui si presume si sia verificato l'episodio per rilevare eventuali barriere fisiche che potrebbero favorire l'abuso;

(4) valutare l'adeguatezza dei livelli di personale nell'area durante i diversi turni;

(5) valutare se la tecnologia di monitoraggio debba essere implementata o aumentata per integrare la supervisione del personale;

(6) redigere un rapporto finale che comprenda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le valutazioni effettuate ai sensi dei paragrafi (d)(1)-(d)(5) della presente norma con eventuali consigli per il miglioramento, e presentare il rapporto al capo della struttura e al responsabile di conformità PREA.

(e) Il Dipartimento adotterà i consigli per il miglioramento o documenterà le ragioni per non agire in tal senso.

(f) Il Dipartimento presenterà al Board su base trimestrale tutti i rapporti di riesame degli episodi di abuso sessuale.

### **§ 5-40 Raccolta dati e riesame.**

(a) Per ogni presunto episodio di abuso sessuale all'interno delle strutture (e nei veicoli utilizzati per il trasporto dei detenuti), il Dipartimento raccoglierà dati accurati e uniformi utilizzando strumenti e

definizioni standardizzati. A tale scopo, il Dipartimento utilizzerà le definizioni relative all'abuso sessuale tra detenuti e tra detenuti e membri del personale di cui alle suddivisioni (a), (b), (c) e (d) del 40 RCNY § 5-02. Il Dipartimento presenterà al Board tale strumento standardizzato per il riesame con almeno 30 giorni di anticipo sul primo invio al Board dei dati relativi agli episodi specificati nella sottodivisione (d) della presente sezione.

(b) Il Dipartimento conserverà, riesaminerà e raccoglierà, in base alle suddivisioni (a), (d), (f) e (g) della presente sezione, i dati provenienti da tutti i documenti e database relativi agli episodi in questione compresi rapporti, fascicoli investigativi e riesami degli episodi di abuso sessuale.

(c) Entro due (2) anni dalla Data di decorrenza del presente regolamento, il Board rivaluterà se i dati riportati alla presente sezione siano adeguati a garantire il monitoraggio efficace dello stato di conformità del Dipartimento e della CHA al regolamento illustrato nel presente Capitolo.

(d) Il Dipartimento presenterà al Board i seguenti dati riguardanti ogni presunto episodio di abuso sessuale:

- (1) data, ora e luogo del presunto episodio;
  - (2) natura del presunto abuso sessuale (es. agente-detenuto, personale CHA-detenuto, fornitore-detenuto o volontario-detenuto, detenuto-detenuto, ecc.);
  - (3) tipo di presunto abuso sessuale (come definito alle sottodivisioni (a), (b), (c) e (d) del 40 RCNY § 5-02);
  - (4) dati demografici
    - (i) genere della presunta vittima (maschio o femmina);
    - (ii) genere del presunto colpevole (maschio o femmina);
    - (iii) età della presunta vittima (età inferiore ai 18, 18-21 o superiore ai 21 anni);
    - (iv) età del presunto colpevole (se detenuto) (età inferiore ai 18, 18-21 o superiore ai 21 anni);
    - (v) razza/etnia della presunta vittima;
    - (vi) se la presunta vittima è nota per essere transgender o intersessuale;
    - (vii) se la presunta vittima è nota per essere lesbica, gay o bisessuale;
    - (viii) se la presunta vittima è nota per avere disabilità mentali, fisiche o evolutive;
  - (5) chi ha segnalato l'episodio, se noto;
  - (6) metodo di segnalazione;
  - (7) videocamera di sorveglianza disponibile (sì/no);
  - (8) prove del DNA disponibili (sì/no);
  - (9) altre prove fisiche disponibili (sì/no);
  - (10) kit per lo stupro eseguito, rifiutato o non applicabile;
  - (11) data di apertura dell'indagine;
  - (12) data di chiusura dell'indagine (es. depositando memorandum di chiusura o in altro modo);
  - (13) se l'episodio è stato giudicato come suffragato, non suffragato o infondato;
  - (14) se il presunto colpevole e la presunta vittima erano separati durante l'indagine;
  - (15) se il presunto colpevole è un membro del personale - sia durante che al termine dell'indagine - se tale soggetto è stato sospeso, rimpiazzato o assegnato a diverso incarico, a postazione senza contatti coi detenuti, con contatti limitati coi detenuti o avviato al congedo amministrativo;
  - (16) se il presunto colpevole è un membro del personale, in caso di precedenti accuse di abuso o molestie sessuali presentate contro tale soggetto;
  - (17) se il presunto colpevole è un membro del personale, qualora abbia rifiutato un'offerta di immunità ai sensi dell'Ordine esecutivo n. 16 del Sindaco e, in tal caso, se tale membro ha subito provvedimenti disciplinari di conseguenza;
  - (18) se il DOI ha assunto l'indagine e, in tal caso, lo stato della stessa;
  - (19) se l'accusa di abuso sessuale tra membro del personale e detenuto oppure tra detenuto e detenuto è stata segnalata all'ufficio del Procuratore Distrettuale (DA) - anche se questi ha declinato di perseguire il colpevole - e, se il membro del personale colpevole è stato perseguito, il relativo esito;
  - (20) se l'accusa è stata presentata per azione disciplinare, tra cui (a) se la Divisione Processi e Controversie (*Trials & Litigation Division*) del Dipartimento ha rifiutato di presentare accuse disciplinari, o se invece sono state presentate accuse disciplinari, l'esito relativo; e (b) se il membro del personale presunto colpevole ha rassegnato le dimissioni per evitare le accuse o a seguito di negoziazione di patteggiamento.
- (e) Salvo quanto diversamente precluso dalla legge, la CHA assisterà il Dipartimento nella raccolta dei dati riportati alla sottodivisione (d) della presente sezione.

(f) Il Dipartimento fornirà al Board i dati riportati nella sottodivisione (d) della presente sezione su base semestrale, a partire dal 1 agosto 2017 e, successivamente, entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre. Il Dipartimento continuerà ad aggiornare i dati in questi rapporti riguardanti ogni presunto episodio in attesa dell'esito finale.

(g) Il Dipartimento riesaminerà i dati relativi all'episodio in questione al fine di valutare e migliorare l'efficacia delle proprie politiche, prassi e attività formative in materia di prevenzione, individuazione e risposta in casi di abuso e molestie sessuali, provvedendo inoltre a:

- (1) identificare aree e tendenze problematiche;
- (2) intraprendere azioni correttive su base continuativa; e
- (3) includere nel rapporto di valutazione semestrale destinato al Board i risultati e le azioni correttive per ciascuna struttura, nonché per il Dipartimento nel suo insieme.

(h) Il rapporto di valutazione semestrale includerà anche un confronto tra i dati e le azioni correttive dei sei (6) mesi attuali e quelli dei precedenti sei (6) mesi fornendo inoltre una valutazione dei progressi del Dipartimento in materia di abuso e molestie sessuali.

(i) I rapporti di valutazione semestrale andranno approvati dal Commissario del Dipartimento, presentate al Board e rese disponibili sul sito internet del Dipartimento.

(j) Il Dipartimento potrà redigere materiale specifico dai rapporti di valutazione semestrale laddove la pubblicazione costituirebbe una minaccia chiara e specifica per la sicurezza di una struttura o esporrebbe la privacy o altre considerazioni di natura legali, ma dovrà indicare la natura del materiale redatto.

(k) Il Dipartimento presenterà al Board il primo rapporto di valutazione semestrale il 1 agosto 2017 e, successivamente, entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre.

(l) Il Dipartimento garantirà che tutti i dati raccolti in conformità alla presente sezione siano conservati in modo sicuro.

(m) Prima di rendere pubblici i dati raccolti ai sensi della presente sezione, il Dipartimento rimuoverà tutti gli identificativi personali.

(n) Il Dipartimento conserverà tutti i dati raccolti ai sensi della presente sezione per almeno 10 anni dalla data di raccolta iniziale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge federale, statale o locale.

### **§ 5-41 Verifiche ispettive**

Il Dipartimento fornirà al Board una copia di tutti i rapporti delle verifiche ispettive, delle risposte a tali rapporti, dei piani di attuazione di azioni correttive a seguito di verifica, dei ricorsi per i relativi esiti e delle rispettive risoluzioni, presentandole agli ispettori certificati PREA ai sensi dello Standard PREA § 115.93 e degli Standard PREA da § 115.401 a § 115.405. Il Dipartimento fornirà tale materiale al Board entro due (2) giorni lavorativi dalla presentazione agli ispettori.

## **Sottocapitolo L: Variazioni**

### **§ 5-42 Variazioni.**

Il Dipartimento o la CHA potranno richiedere la variazione da una suddivisione o sezione specifica del presente regolamento del Capitolo 5 del 40 RCNY nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dal 40 RCNY § 1-15.